

Provincia di Biella

**Concessione di derivazione d'acqua ad uso Potabile e Civile da un gruppo di 7 sorgenti, in territorio del Comune di Biella, assentita all'Ente Laicale di Culto Santuario di Oropa con D.D. n° 1.232 del 01.08.2024. PRAT. 475BI**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.232 del 01.08.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 24 maggio 2024 dai legali rappresentanti dell'Ente Laicale di Culto Santuario di Oropa, relativo alla piccola derivazione d'acqua pubblica oggetto della concessione, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge;
2. Di assentire ai sensi degli articoli 3 e 4 del R.D. 11 dicembre 1933 n° 1.775 e ss.mm.ii. nonché ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, all'Ente Laicale di Culto Santuario di Oropa (codice fiscale 00181510025), con sede in Biella - via Santuario di Oropa n° 480:
  - a) il rilascio della concessione preferenziale chiesta con domande 20 aprile 1948 e 4 maggio 1950;
  - b) il rilascio della concessione ordinaria chiesta con domanda 15 settembre 2021; per poter continuare a derivare una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo **16,50** (sedecivirgolacinquanta) e un volume annuo massimo derivabile complessivo di metri cubi **275.940** (duecentosettantacinquemiladuecentoquaranta), a cui corrisponde una portata media annua complessiva di litri al secondo **8,75** (ottovirgolasettantacinque) d'acqua pubblica, da un gruppo di 7 (sette) sorgenti tributarie del bacino del torrente Oropa, ubicate in località Oropa del Comune di Biella, ad uso Potabile (fornitura d'acqua al consumo umano tramite approvvigionamento autonomo) e Civile, mediante couso di parte delle opere di presa dell'acqua afferenti ad altra concessione da rilasciare in capo a soggetto diverso, con provvedimento separato e contestuale al presente, poiché ancora nei termini, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel torrente Oropa, tramite collettori consortili pubblici o privati;
3. Di accordare secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii:
  - a) il rilascio della concessione preferenziale chiesta con domande 20 aprile 1948 e 4 maggio 1950, a decorrere dal 25 maggio 1949, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 gennaio 1949, con cui l'acqua derivata dalle rispettive sorgenti venne dichiarata pubblica e fino al 24 ottobre 2029, data di scadenza della concessione in origine accordata con D.M. 25 ottobre 1969, n° 1.237, ancora nei termini poiché in corso di rinnovo con atto separato e contestuale al presente;
  - b) il rilascio di concessione ordinaria chiesta con domanda 15 settembre 2021, a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso e fino al 24 ottobre 2029; subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli obblighi contenuti nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.349 di Rep. del 24 maggio 2024

Art. 11 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare eventuali lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strade e di altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. Lucio MENGHINI